

Un quesito sul depuratore pubblico che riceve rifiuti liquidi trasportati su gomma

Domanda: Secondo alcuni il fatto che il depuratore comunale riceve i rifiuti liquidi (domestici ed industriali) trasportati in detto impianto da veicoli su gomma è la regola ed è un fatto ordinario. Ma è corretta questa lettura della norma?

Risposta (a cura del Dott. Maurizio Santoloci): a nostro avviso, no. Tutti i depuratori, compresi quelli pubblici, sono strutture tecnologiche poste a servizio comunque di un sistema di “scarico” formale così come delineato nella parte terza del D.lgs n. 152/06 e – dunque – sono in teoria del tutto estranei alla disciplina dei rifiuti liquidi e dei rifiuti liquidi di acque reflue disciplinati nella parte quarta dello stesso decreto. Tali rifiuti liquidi devono (dovrebbero...) essere di regola diretti verso un impianto di smaltimento specifico soggetto alle regole disciplinatorie della parte quarta della norma in questione.¹ Questa è la regola. Teorica.

Poi nella realtà delle cose concrete gli eventi prendono forme diverse e le eccezioni e le prassi diventano regole di fatto a tal punto da apparire alla fine esse stesse come regole.

Infatti poi l'inesistenza o estrema rarità degli impianti di smaltimento di rifiuti liquidi specifici sul nostro territorio ha indotto il legislatore a creare una doppia deroga (automatica o soggetta ad autorizzazione secondo i casi) a tale principio di base per ovviare a tale problema, consentendo dunque ai rifiuti liquidi domestici ed industriali di essere riversati (non “scaricati”, attenzione...) nel

¹ Dal volume **Scarichi & “Scarichi” - La disciplina normativa dei liquami aziendali, privati e pubblici tra regole e prassi** - di Maurizio Santoloci e Valentina Vattani (Diritto all'ambiente - Edizioni - 2011 - www.dirittoambientedizioni.net): “ (...) Oggi la rinnovata normativa sinergica tra parte quarta e parte terza del decreto n. 152/06 distingue nettamente il “rifiuto liquido” (compreso il “rifiuto liquido costituito da acque reflue”) dalle “acque reflue” dello “scarico”. La differenza non è solo terminologica ma profondamente incidente sulla sostanziale diversificazione tra le due normative e sui regimi autorizzatori e sanzionatori.

Infatti i “rifiuti liquidi” ordinari ed i “rifiuti liquidi costituiti da acque reflue” sono disciplinati dalla parte quarta del decreto 152/06; di conseguenza l'impianto tecnologico relativo assume la qualifica di “impianto di trattamento rifiuti” (liquidi). Le “acque reflue” di uno “scarico”, invece, sono disciplinate, in deroga, dalla parte terza dello stesso decreto 152/06 e l'impianto relativo assume la qualifica formale di “depuratore”.

Attenzione, la tecnologia impiantistica può essere in ambedue i casi identica: a livello strutturale e di immagine esterna l'impianto può essere fungibile ed identico. Quello che differenzia i due campi sopra delineati, dunque, non è la tecnologia dell'impianto ma l'uso che di tale impianto viene svolto. E soprattutto il tipo di liquame che viene introitato, ma ancora prima l'origine e la destinazione di questo liquame.

Un errore di lettura nella sostanza, ma anche nella sola forma (terminologia esatta) può determinare effetti di nullità ed inutilizzabilità degli atti realizzati e degli accertamenti svolti, oltre a determinare pericolose forme di confusione. (...)”.

depuratore comunale. Dato che – di fatto – la quasi totalità di tali rifiuti liquidi non viene trasportata verso un impianto di trattamento specifico (regola) ma verso il depuratore comunale (eccezione) si è sparsa la convinzione che quest'ultima (che è una prassi diffusa) sia – appunto – la regola di legge, Ma non è affatto così. La differenza tra i due tipi di impianto è giuridicamente netta, anche se poco percepita a volta a livello amministrativo e di polizia giudiziaria ambientale.² E le illegalità connesse alla violazione della disciplina delle due deroghe per il depuratore comunale sono spesso fonte di grandi illegalità nel contesto dello smaltimento illegale dei rifiuti liquidi (soprattutto industriali).

Pubblicato il 22 marzo 2011

² Dal volume **Scarichi & "Scarichi"** - **La disciplina normativa dei liquami aziendali, privati e pubblici tra regole e prassi** – sopra citato: “ (...) Lo schematismo di differenza tra gli impianti destinati a “trattare” e “depurare” i liquami Vediamo dunque uno schema riassuntivo:

1) da una fonte di produzione di “rifiuti liquidi” normali oppure di “rifiuti liquidi costituiti da acque reflue” deriva un sistema normativo di deposito, gestione, trasporto e smaltimento o recupero finale che viene totalmente ed unicamente disciplinato dalla parte quarta del D.Lgs. n. 152/06; l'impianto che si trova su questa linea di gestione è di “trattamento rifiuti liquidi” (e non un depuratore);

2) da una fonte di produzione di uno “scarico” deriva un sistema normativo di regolamentazione di tale riversamento di acque reflue verso un corpo ricettore che viene totalmente ed unicamente disciplinato dalla parte terza del D.Lgs. n. 152/06; l'impianto che si trova su questa linea di scarico è un “depuratore” di “acque reflue”.

Dunque, nel sistema giuridico della parte terza del citato decreto, il depuratore è un impianto che interviene sulle acque reflue nella linea dello scarico prima del riversamento dei liquami nel corpo ricettore con il fine di abbattere il livello tabellare degli elementi inquinanti per adeguare lo scarico ai parametri stabiliti dalle tabelle allegate al decreto in questione.

La Corte di Cassazione, in passato, ha precisato questo dato formale nel senso che: “quando un insediamento produttivo sia dotato di un impianto di depurazione destinato esclusivamente al trattamento delle acque reflue del ciclo produttivo dell'insediamento stesso, lo scarico delle medesime acque effettuato attraverso il suddetto impianto è sottratto alla sfera di applicabilità della normativa sui rifiuti, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. e), del D.Lgs. n. 22/97, il quale distingue le “acque di scarico” dai “rifiuti allo stato liquido”, escludendo per le prime la loro assoggettabilità alla suindicata normativa, che resta invece applicabile ai secondi.” (Cassazione Penale - Sezione III - sentenza del 5 gennaio 2000, n. 3628). (...).”